

Ai sensi dell'articolo 228, settimo comma, della legge sulle comunicazioni elettroniche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 130/22 e 18/23-ZDU-1O), il ministro della Trasformazione digitale, di concerto con il ministro dell'Interno, il ministro della Difesa e il direttore dell'Agenzia slovena per l'intelligence e la sicurezza, emana quanto segue

Norme relative alle apparecchiature e alle interfacce per l'intercettazione legale delle comunicazioni

Articolo 1 (Contenuto)

(1) Le presenti norme stabiliscono interfacce e funzionalità adeguate delle apparecchiature per l'intercettazione legale delle comunicazioni, che l'operatore mette a disposizione per le esigenze di controllo legale delle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Slovenia.

(2) Le presenti norme sono state adottate tenendo conto della procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17. 9. 2015, pag. 1).

Articolo 2 (Significato dei termini)

(1) I termini utilizzati nelle presenti norme hanno i seguenti significati:

1. Interfaccia di trasferimento: un'interfaccia sul lato dell'operatore che consente la trasmissione dei risultati dell'intercettazione all'autorità competente.
2. Rete di comunicazione pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione pubblica che consentono la trasmissione di informazioni tra i punti di connessione della rete.
3. Punto di connessione controllato: un punto di connessione soggetto al controllo legale delle comunicazioni elettroniche.
4. Trascrizione di un ordine: un documento emesso ai sensi dell'articolo 228 della legge sulle comunicazioni elettroniche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 130/22 e 18/23-ZDU-1O nel prosieguo: la legge).
5. Comunicazione intercettata nell'ambito dell'intercettazione legale delle comunicazioni: una comunicazione che:
 - proviene da o termina in un punto di connessione controllato,
 - è instradata verso un punto di connessione controllato ed è temporaneamente memorizzata in un dispositivo di archiviazione,
 - è instradata dal punto di connessione controllato verso dispositivi di archiviazione o è richiesta dal punto di connessione controllato, oppure
 - è instradata dal punto di connessione controllato a un altro punto di connessione della rete di comunicazione pubblica o ad altre apparecchiature terminali o passa attraverso le reti di comunicazione pubblica di altri operatori.

6. Autorità competente: l'autorità che attua la misura di controllo legale delle comunicazioni elettroniche in conformità della legge che regola i procedimenti penali o alla legge che regola l'Agenzia slovena per l'intelligence e la sicurezza.
7. Dati sulle comunicazioni intercettate: segnalazioni e altre informazioni necessarie per l'istituzione e l'attuazione di uno specifico servizio di comunicazione pubblica relativo alle comunicazioni intercettate.
8. Punto di connessione: un punto di connessione di rete o un altro punto in una rete di comunicazione pubblica.
9. Contenuto della comunicazione intercettata: è costituito dalle informazioni scambiate tra due o più utenti di servizi di comunicazione pubblica, esclusi i dati sulla comunicazione intercettata.
10. Controllo legale delle comunicazioni elettroniche: una misura di controllo delle comunicazioni elettroniche, che comprende l'intercettazione legale e il controllo e la garanzia di prove di tutte le forme di comunicazione nella rete di comunicazione pubblica, effettuata dalle autorità competenti in conformità della legge che regola i procedimenti penali o della legge che regola l'Agenzia slovena per l'intelligence e la sicurezza.
11. Intercettazione legale delle comunicazioni: una procedura ordinata sulla base della legge che regola i procedimenti penali o della legge che regola l'Agenzia slovena per l'intelligence e la sicurezza, in cui vengono raccolti contenuti, circostanze e fatti relativi alle comunicazioni in un punto specifico della rete di comunicazione pubblica.

(2) Gli altri termini utilizzati nelle presenti norme hanno il medesimo significato quale definito nella legge.

Articolo 3 (Requisiti di base)

(1) L'operatore installa nella propria rete di comunicazione elettronica interfacce e apparecchiature tali da consentire, dopo aver ricevuto la trascrizione dell'ordine, l'intercettazione legale delle comunicazioni in uno specifico punto di connessione controllato, secondo le modalità, l'estensione e la durata specificate nella trascrizione dell'ordine.

(2) L'operatore assicura nella sua rete di comunicazione elettronica il numero e la disposizione di tali nodi nella rete in cui sono installate apparecchiature per l'intercettazione legale delle comunicazioni in modo che l'accesso ai risultati dell'intercettazione sia garantito in ogni momento e in modo equivalente da ciascun punto di connessione controllato che utilizza temporaneamente o permanentemente la rete o il servizio pubblico di comunicazione dell'operatore.

(3) L'intercettazione legale delle comunicazioni viene effettuata in modo tale che le persone coinvolte nelle comunicazioni intercettate e altre persone non autorizzate non percepiscano che è in corso l'intercettazione legale delle comunicazioni. L'uso di dispositivi e apparecchiature per l'attuazione dell'intercettazione legale delle comunicazioni non può modificare le caratteristiche operative o la qualità delle comunicazioni intercettate o di altri servizi di comunicazione pubblica.

(4) Le apparecchiature e le interfacce per l'intercettazione legale delle comunicazioni devono consentire l'intercettazione legale delle comunicazioni in uno specifico punto di connessione controllato e terminare immediatamente dopo la scadenza della durata consentita del controllo legale delle comunicazioni elettroniche in tale punto di connessione, oppure quando l'operatore riceve una notifica di cessazione del controllo legale delle comunicazioni elettroniche di tale punto di connessione.

(5) L'operatore fornisce tali apparecchiature e un'interfaccia tale da consentire a tutte le autorità competenti di esercitare contemporaneamente il controllo legale delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 4 (Apparecchiature e risultati dell'intercettazione)

(1) L'operatore utilizza tali apparecchiature per fornire all'autorità competente le informazioni seguenti sulla comunicazione intercettata, oltre al contenuto della comunicazione intercettata:

1. il numero o altra designazione del punto di connessione controllato o l'identificativo dell'utente;
2. il numero o altra designazione del punto di connessione:
 - con cui il punto di connessione controllato tenta di stabilire una connessione, anche se la creazione della connessione non è andata a buon fine, o
 - che vuole stabilire una connessione con un punto di connessione controllato, anche se la connessione non è stata stabilita con successo o se la comunicazione intercettata dal punto di connessione controllato è stata reindirizzata altrove o se è stata indirizzata a un dispositivo di archiviazione (dispositivo di archiviazione dati);
3. in caso di reindirizzamento, anche i numeri o altre denominazioni di tutti i punti di connessione verso cui sono state reindirizzate le comunicazioni intercettate;
4. informazioni relative al tipo di servizio pubblico di comunicazione utilizzato presso il punto di connessione sorvegliato o relative caratteristiche;
5. i motivi tecnici dell'eventuale cessazione della connessione tra il punto di connessione controllato e qualsiasi altro punto di connessione o del fatto che non è stata stabilita alcuna connessione con il punto di connessione controllato;
6. le informazioni più dettagliate disponibili sulla posizione del punto di connessione controllato, se si tratta di un punto di connessione controllato nelle reti di comunicazione pubbliche mobili;
7. la data e l'ora del tentativo di intercettare una comunicazione se la connessione non è stata stabilita, e la data e l'ora dell'inizio e della fine della comunicazione intercettata se la connessione è andata a buon fine.

(2) I dati di cui al paragrafo precedente sono altresì forniti dall'operatore:

- se il punto di connessione controllato è incluso in una connessione stabilita tra più punti di connessione;
- se sono state stabilite connessioni a più punti di connessione dal punto terminale controllato.

(3) Se per motivi tecnici l'operatore non fornisce tutti i risultati delle intercettazioni nella sua rete di comunicazione pubblica, ne informa immediatamente l'autorità competente.

(4) La correlazione tra il contenuto della comunicazione intercettata e i dati di comunicazione intercettati associati deve essere univoca.

Articolo 5 (Interfaccia di trasferimento)

(1) Indipendentemente dal numero di nodi di cui all'articolo 3, secondo comma, delle presenti norme, l'operatore, di norma, fornisce un'interfaccia di trasferimento.

(2) Si ritiene che l'operatore si sia conformato alle disposizioni dell'articolo 228, sesto comma, della legge se fornisce l'interfaccia di trasferimento insieme a uno o più operatori o

se collega la propria rete all'interfaccia di trasferimento di un altro operatore. In tal caso, l'operatore garantisce che tutti i dati necessari per generare i risultati dell'intercettazione siano accessibili all'interfaccia di trasferimento.

(3) L'interfaccia di trasferimento deve essere implementata in modo che:

- fornisca all'autorità competente i risultati dell'intercettazione per tutta la durata del controllo legale delle comunicazioni elettroniche in uno specifico punto di connessione controllato,
- la qualità delle comunicazioni sull'interfaccia di trasferimento non sia inferiore alla qualità delle corrispondenti comunicazioni intercettate,
- per la trasmissione e la consegna dei risultati dell'intercettazione sia possibile utilizzare percorsi di trasmissione e protocolli di trasmissione generalmente disponibili e utilizzabili,
- si tenga conto delle norme SIST ES 201 671, SIST-TS ETSI/TS 102 232 e SIST-TS ETSI/TS 103 280 per le reti di comunicazione pubbliche o i servizi di comunicazione pubblici.

(4) Se l'operatore codifica, comprime o cripta le comunicazioni nella sua rete di comunicazione pubblica, deve garantire che i risultati dell'intercettazione sull'interfaccia di trasferimento siano non codificati, non compressi o non criptati.

Articolo 6 (Cessazione dell'uso)

Le norme in materia di apparecchiature e interfacce per l'intercettazione legale delle comunicazioni (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 89/13 e 189/21 - ZDU-1M) cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Articolo 7 (Entrata in vigore)

Le presenti norme entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N.

Lubiana, data

EVA 2023-3150-0009

Dr. Emilija Stojmenova Duh
Ministro della Trasformazione
digitale

Acconsento!

Boštjan Poklucar
Ministro degli Interni

Marjan Šarec
Ministro della Difesa

Joško Kadičnik
Direttore
Agenzia slovena per l'intelligence
e la sicurezza